



U.O.C. CRAV

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI
CHIRURGICI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
DEL VENETO E DELLA REGIONE LOMBARDIA**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Allegato 7 al Disciplinare

INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse.....	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 – Oggetto della convenzione.....	5
Art. 4 Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti.....	6
4.1 – Modifica del Codice e/o del Confezionamento	6
Articolo 5 - Innovazione normativa	7
Art. 6 - Cauzione definitiva.....	7
Articolo 7 – Utilizzo della Convenzione	8
Articolo 8 – Durata della convenzione	8
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore	8
9.1 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa	9
9.2 – Formazione del personale	9
9.3 Assistenza tecnica	9
Articolo 10 - Condizioni della fornitura	10
Art. 11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura	11
Articolo 12 – Controlli Qualitativi/Quantitativi	13
Articolo 13 – Innovazione tecnologica	14
Articolo 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	15
Articolo 15 – Corrispettivi	15
Articolo 16 – Rischi da interferenza	15
Articolo 17 – Fatturazione e pagamenti	15
Articolo 18 – Risoluzione della convenzione	16
Articolo 19 – Penalità relative agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna	17
Articolo 20 - Risoluzione degli ordinativi di fornitura	17
Articolo 21 – Recesso dall’ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie	18

Articolo 22 – Contratto e spese.....	18
Articolo 23 – Cessione della convenzione, del contratto	18
Articolo 24 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	18
Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
Articolo 26 – Protocollo di legalità –.....	19
Articolo 27 – Foro competente	20
Articolo 28 – Clausola finale.....	20
Allegato allo schema di convenzione	22

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI CHIRURGICI IN
FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO E DELLA REGIONE LOMBARDIA**

LOTTO/I N. __ CIG _____

TRA

Azienda Zero - U.O.C. CRAV, C.F. 05018720283 e Partita IVA 05018720283, in persona della Dott.ssa Sandra Zuzzi;

OPPURE

La Regione Lombardia - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, C.F. e P. IVA 07948340968, PEC: arca@pec.regione.lombardia.it in persona di _____ giusta poteri allo stesso conferiti con da _____ (nel seguito “**ARCA**”)

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**” o “**Appaltatore**”);

PREMESSO

- che l’U.O.C. CRAV, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione del fornitore/i per la fornitura di guanti sanitari chirurgici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie del veneto e della Lombardia mediante procedura ad evidenza pubblica di cui alla determinazione dell’U.O.C. CRAV n. del con il quale è stata indetta la gara e sono stati approvati i relativi atti, che qui si intendono integralmente richiamati;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario, con determinazione del Direttore dell’U.O.C. CRAV n. del del/i Lotto/i di cui all’elenco allegato alla presente Convenzione e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l’Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle

- prestazioni da fornire e consente, in ogni caso, di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'U.O.C. CRAV o per ARCA nei confronti del Fornitore, disciplinando la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

CONVENZIONE: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti della medesima;

FORNITORE (APPALTATORE): l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

U.O.C. CRAV: la Struttura che provvede alla stipula della presente convenzione con i *Fornitori* all'esito della procedura di gara espletata;

AZIENDA/E SANITARIA/E: l'Azienda Sanitaria contraente e/o l'IRCCS IOV della Regione del Veneto, nonché le Aziende Sociosanitarie Territoriali, le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e ogni altro Ente Sanitario della Regione Lombardia che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura*;

CONTRATTO DI FORNITURA (I.E. ORDINATIVI DI FORNITURA): il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalle Aziende Sanitarie con il *Fornitore* mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura*;

CONVENZIONE: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

QUANTITATIVO MASSIMO CONTRATTUALE: il quantitativo massimo della presente *Convenzione*, riferito a ciascun singolo Lotto, riportato in dettaglio nell'elenco allegato alla presente convenzione;

NECA – NEGOZIO ELETTRONICO CENTRALE ACQUISTI: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'U.O.C. CRAV o ARCA Lombardia;

RICHIESTE DI CONSEGNA: il documento con il quale le singole Aziende Sanitarie comunicano di volta in volta al Fornitore la tipologia e il quantitativo dei prodotti richiesti, il luogo e i tempi di consegna e le altre informazioni contabili necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale;

Art. 3 – Oggetto della convenzione

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura di cui ai successivi articoli 10 e 11, relativi alla fornitura di ganti sanitari chirurgici per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, l'I.R.C.C.S. IOV del Veneto e le

Aziende Sociosanitarie Territoriali, le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e ogni altro Ente Sanitario della Regione Lombardia.

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti oggetto della gara, tutto come meglio specificato nei successivi articoli della presente Convenzione, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie medesime mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna*, sino a concorrenza del **quantitativo massimo contrattuale**, per ciascun lotto, riportato in dettaglio nell'elenco allegato alla presente convenzione.

Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui alla presente convenzione si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende sanitarie, né tanto meno l'U.O.C. CRAV o ARCA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli *Ordinativi di Fornitura* trasmessi dalle Aziende Sanitarie del Veneto e della Lombardia, durante il periodo di validità della Convenzione. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e negli atti di gara.

L'U.O.C. CRAV e ARCA si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito il quantitativo massimo contrattuale, di cui al precedente comma 2, al **Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare o ridurre tale importo di un quinto ed il fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.**

Ai fini della sottoscrizione della convenzione e della sua corretta esecuzione verrà richiesto all'aggiudicatario di compilare e trasmettere un prospetto predisposto dall'U.O.C. CRAV contenente il dettaglio analitico di tutti i prodotti offerti.

Art. 4 Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento dei prodotti

Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

All'atto della consegna tutti i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.

In situazioni assolutamente particolari si potrà derogare a tale termine, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria; in questo caso l'aggiudicatario assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico dell'Azienda.

4.1 – Modifica del Codice e/o del Confezionamento

Qualora l'Operatore Economico preveda di modificare il codice e/o il confezionamento del prodotto aggiudicato dovrà inoltrare alla UOC CRAV, 30 giorni prima, apposita comunicazione scritta nella quale dovrà specificare dettagliatamente le motivazioni della modifica in questione. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata la scheda tecnica contenente la modifica proposta che, se riferita al codice prodotto, dovrà essere seguita dall'invio di idonea campionatura secondo le modalità e le quantità previamente concordate con l'U.O.C. CRAV. La modifica potrà essere effettuata solo a seguito dell'autorizzazione da parte della suddetta Unità Organizzativa.

Articolo 5 - Innovazione normativa

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

In particolare, qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alle Aziende Sanitarie le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

Art. 6 - Cauzione definitiva

Prima della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo *Ordinativo di Fornitura*, il *Fornitore* dovrà costituire a favore di Azienda Zero, di ARCA e di ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, la cauzione definitiva verrà trattenuta dalle singole Aziende Sanitarie ed il relativo importo verrà calcolato proporzionalmente ai quantitativi oggetto dei predetti Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della Convenzione la cauzione medesima verrà trattenuta dall'U.O.C. CRAV.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitaria contraenti, ARCA e/o l'U.O.C. CRAV, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19 "penalità", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura* e dalla Convenzione. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'U.O.C. CRAV o da ARCA.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o l'U.O.C. CRAV e/o ARCA hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, i *Contratti di Fornitura* e/o la *Convenzione*.

Articolo 7 – Utilizzo della Convenzione

Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* (i.e. contratti) inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione.

Ciascun ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o tramite piattaforma NECA (qualora attivata da Azienda Zero U.O.C. CRAV, ARCA e dalle Aziende Sanitarie contraenti) o con altro idoneo mezzo concordato dalle singole Aziende Sanitarie direttamente con il Fornitore.

Ogni ordinativo di Fornitura emesso potrà avere durata annuale, o coincidente con l'intera durata della convenzione.

Nel caso di ordinativi di durata **annuale** le aziende sanitarie potranno emettere successivi Ordinativi di Fornitura sino alla scadenza della Convenzione e/o fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito (per ciascun lotto).

Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie con gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna (i.e. ordini).

Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Aziende Sanitarie contraenti, **fermo restando che esse potranno comunque operare una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.**

Articolo 8 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi, decorrenti dal

Qualora, prima della scadenza sopra indicata, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza **alle condizioni originarie**, fino ad ulteriori 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara, l'U.O.C. CRAV, ARCA e le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione CONSIP, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e ss.mm.ii. con gli effetti di cui all'art.1373 – Il comma – del Codice Civile, ossia senza che il recesso pregiudichi le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Nel caso in cui il Fornitore, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016, si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'U.O.C. CRAV e ARCA si riservano la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'U.O.C. CRAV e ARCA si riservano la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne l'U.O.C. CRAV, ARCA nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'U.O.C. CRAV e ad ARCA di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria.

9.1 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, **a richiesta dell'azienda sanitaria contraente**, sarà tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa a beneficio delle Amministrazioni contraenti stesse e dei terzi, per l'intera durata della Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura stessa.

9.2 – Formazione del personale

Qualora richiesto dalle Aziende Sanitarie, la Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico – compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura, comprendente:

- istruzione iniziale per il corretto utilizzo dei prodotti mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti;
- istruzione nel caso di fornitura di prodotti con innovazione tecnologica.

Le istruzioni, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.

9.3 Assistenza tecnica

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a garantire un servizio di assistenza tecnica e post vendita che comprenda la disponibilità alla sostituzione/integrazione dei prodotti giacenti presso ciascuna Azienda Sanitaria, in accordo con quanto previsto all'art. 11. La Ditta dovrà fornire il nominativo di almeno un rappresentante dell'assistenza post vendita per la Regione Veneto e dei relativi/o numeri/o di cellulare in cui sia possibile contattarli/o.

Articolo 10 - Condizioni della fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi articoli 18 e 20 relativi alle risoluzioni.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, dell'U.O.C. CRAV e di ARCA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'U.O.C. CRAV, ARCA e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Operatore Economico è tenuto ad avvalersi, per le prestazioni connesse agli adempimenti contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Operatore stesso acquisire preventivamente tutte le necessarie informazioni in materia.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'U.O.C. CRAV, ARCA, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie, ARCA e/o l'U.O.C. CRAV, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta espressamente inteso che l'U.O.C. CRAV e ARCA non possono in nessun caso essere ritenute responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna.

Il fornitore è tenuto a fornire tempestivamente all'azienda sanitaria qualsiasi informazione necessaria a garantire la sicurezza nell'uso dei DM da lui prodotti e/o commercializzati.

Art. 11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il *Contratto di Fornitura* con le Aziende Sanitarie si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo *Ordinativo di Fornitura* inviato o trasmesso dalla stessa Azienda attraverso la piattaforma NECA (**qualora attivata da Azienda Zero U.O.C. CRAV, ARCA e dalle Aziende Sanitarie contraenti**) o a mezzo fax o con altro idoneo mezzo concordato dalle singole Aziende Sanitarie direttamente con il Fornitore.

Il *Contratto di Fornitura* (*Ordinativo di fornitura*) e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

I *Contratto di Fornitura* conterranno le seguenti informazioni:

- il Quantitativo della Fornitura;
- l'importo complessivo della stessa per il periodo di tempo considerato;
- il nome commerciale del prodotto;
- i riferimenti per la fatturazione;
- il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG derivato;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Azienda Sanitaria ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Le Aziende Sanitarie, attraverso la piattaforma NECA **qualora attivata da Azienda Zero U.O.C. CRAV, ARCA e dalle Aziende Sanitarie contraenti**) ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indicheranno i servizi aziendali autorizzati ad emettere gli Ordinativi di Fornitura.

Nel caso di variazione di detti servizi, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che le Aziende Sanitarie non avranno provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica (gestione delle deleghe) sulla piattaforma NECA (**qualora attivata da Azienda Zero U.O.C. CRAV, ARCA e dalle Aziende Sanitarie contraenti**).

Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione della piattaforma NECA (**qualora attivata da Azienda Zero U.O.C. CRAV, ARCA e dalle Aziende Sanitarie contraenti**) per malfunzionamento, l'U.O.C. CRAV comunicherà al Fornitore e alle Aziende Sanitarie la modalità alternativa di formazione ed invio del *Contratto di Fornitura* e degli *Ordinativi di Fornitura*.

In esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, le singole Aziende Sanitarie emetteranno specifiche *Richieste di Consegna* nelle quali dovranno essere indicate:

- le quantità dei prodotti richiesti da consegnare;
- i luoghi di consegna.

La consegna della fornitura dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della *Richiesta di Consegna*.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Qualora il *Fornitore* non dovesse effettuare (anche per indisponibilità temporanea) o ritardasse la consegna, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. Resterà a carico del *Fornitore* inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella *Richiesta di consegna*, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo

possibile e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della Richiesta medesima.

L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Il *Fornitore* deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti aggiudicati.

Il *Fornitore* dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine, alle specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche.

In deroga all'articolo 1510, comma 2, Codice Civile le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i Magazzini delle Aziende Sanitarie e da queste ultime indicati nella *Richiesta di Consegna*.

L'attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria nelle *Richieste di Consegna*.

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- La mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nella richiesta di reintegro;
- La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento alla *Richiesta di Consegna*;
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- La consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista;
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il *Fornitore* o durante il trasporto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposita bolla descrittiva (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà al contraente.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- Data dell'ordine;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- Eventuali dati specifici richiesti dalle singole Aziende Sanitarie.

In mancanza di tali dati, le Aziende Sanitarie potranno non accettare la consegna della merce.

La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario e/o in luogo diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare il *Fornitore* dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura ai destinatari e nei luoghi indicati dall'Azienda Sanitaria nelle *Richieste di Consegna*.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna *Richiesta di Consegna* deve avvenire in un'unica consegna; qualora ciò non sia possibile, il *Fornitore* aggiudicatario dovrà darne comunicazione all'Azienda Sanitaria e ove la stessa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria).

L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nella *Richiesta di Consegna*. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella *Richiesta di Consegna* potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alle singole Aziende Sanitarie la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione del prodotto. In tal caso, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alle singole Aziende Sanitarie la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto: la denominazione, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal *Fornitore*, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del *Fornitore* sarà considerata "mancata consegna". È a carico del *Fornitore* ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non accettata, resta a disposizione del Fornitore aggiudicatario a rischio e pericolo del *Fornitore* stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del *Fornitore* ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata alla Ditta addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

Articolo 12 – Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

L'Azienda sanitaria si riserva, in caso di *fumus* sulla non rispondenza delle caratteristiche dichiarate a quelle effettive dimostrate nell'utilizzo quotidiano, la facoltà di eseguire o far eseguire da laboratori e/o personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione della fornitura, collaudi tecnico-qualitativi dei beni consegnati, ovvero verifiche atte ad evidenziare la rispondenza delle merci fornite a quanto previsto dal Capitolato tecnico.

Le spese inerenti la prima prova per la verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito della stessa, saranno sempre a carico del fornitore.

Per controlli successivi, le spese saranno a carico dell'Azienda Sanitaria se il campione corrisponderà ai

requisiti del presente Capitolato, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso contrario saranno a carico del fornitore.

Ogni volta in cui le verifiche richieste dall'Azienda Sanitaria abbiano un esito sfavorevole al fornitore, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria un importo pari allo 0.5% del valore della Convenzione relativamente al prodotto/lotto oggetto di verifica.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro due giorni lavorativi, la singola Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax (o PEC).

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

E' fatto obbligo al Fornitore di uniformarsi alle disposizioni delle Aziende Sanitarie in materia di vigilanza sui Dispositivi medici.

Articolo 13 – Innovazione tecnologica

Qualora il fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre all'U.O.C. CRAV la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata dalla suddetta Unità Organizzativa, resta l'obbligo in capo alla Ditta aggiudicataria, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

Articolo 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 15 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L' U.O.C. CRAV e ARCA non possono in nessun caso essere ritenuto responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 16 – Rischi da interferenza

Tenuto conto delle modalità previste per la consegna dell'oggetto della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a ZERO.

Articolo 17 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali **è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie** in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura, al CIG e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle

fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'U.O.C. CRAV e ARCA potranno essere considerati responsabili per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati a termini di legge.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche che verrà comunicato dalle Aziende sanitarie.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie, ARCA e/o dall'U.O.C. CRAV.

Il fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Azienda Sanitaria il meccanismo della fatturazione elettronica.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 del presente documento.

Articolo 18 – Risoluzione della convenzione

L'U.O.C. CRAV, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura.

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.

In caso di risoluzione della convenzione l'U.O.C. CRAV potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente.

Articolo 19 – Penalità relative agli ordinativi di fornitura e alle richieste di consegna

L'Azienda sanitaria applicherà le penalità in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Esito sfavorevole per il fornitore delle verifiche di conformità svolte da laboratori e/o personale di fiducia dell'Azienda Sanitaria, di cui all'art. 12
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui un fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 100,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui al precedente art. 6.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Articolo 20 - Risoluzione degli ordinativi di fornitura

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni dalla scadenza fissata per la consegna

- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità.

Gli ordinativi di fornitura si intendono risolti di diritto, inoltre, nel caso di risoluzione della convenzione di riferimento, senza necessità di alcuna comunicazione da parte delle singole aziende sanitarie.

In ogni altro caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, l'azienda sanitaria potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto s'intende risolto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 Codice Civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle Aziende Sanitarie queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante PEC all'U.O.C. CRAV o ad ARCA per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.

Articolo 21 – Recesso dall'ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie

L'Azienda sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 21 – sexies della L. 241/1900 e ss.mm.ii. e dall'articolo 1373 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r., o via P.E.C..

Articolo 22 – Contratto e spese

Tutte le spese, relative alla convenzione e/o ai singoli ordinativi di fornitura, comprensive di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 23 – Cessione della convenzione, del contratto

E' vietata la cessione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, fatto salvo quanto indicato all'art.105 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 24 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente l'U.O.C. CRAV o ARCA, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo alla convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano

espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 26 – Protocollo di legalità –

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Per quanto riguarda ARCA il Fornitore si impegna all'assolvimento delle seguenti condizioni:

- sottoscrivere per piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "Patto di Integrità") pubblicato quale Allegato 8 del Disciplinare di Gara e obbligarsi ad uniformare ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente Convenzione;
- dichiarare di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARCA (di seguito "Codice Etico") approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti;
- dichiarare di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "Modello"), adottato da ARCA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso;
- dichiarare di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
- il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARCA a risolvere la stessa ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile;
- qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARCA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno ARCA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui sopra;
- il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 27 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti con Azienda zero – UOC CRAV , sarà competente esclusivamente il Foro di Padova .

Per tutte le controversie relative ai rapporti con ARCA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

In caso di materie attribuite alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 28 – Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato di fornitura e di averne compreso la portata e gli effetti.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)

Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

Art. 8 - Durata della convenzione

Art. 18 - Risoluzione della convenzione

Art. 20 - Risoluzione degli ordinativi di fornitura

Art. 21 - Recesso dall'ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie

Art. 26 - Protocollo di legalità

Art. 27 – Foro competente

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)

Padova, li /..... /..... L'U.O.C. CRAV	Milano, li /..... /..... ARCA Lombardia	IL FORNITORE
_____	_____	_____

Allegato allo schema di convenzione

ORDINATIVO DI FORNITURA

Protocollo	
Data ordine	

Spett.le...

Fornitore Aggiudicatario

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GUANTI CHIRURGICI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO E DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di
 _____ per (la Pubblica Amministrazione)
 _____ codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne)
 _____ con sede in _____, telefono
 _____, fax _____, e-mail _____

- vista la “Convenzione per la fornitura triennale di guanti chirurgici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e della Regione Lombardia” attivata il XX/XX/XXXX dall’U.O.C. CRAV con _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:
 - ☐ Bonifico Bancario

☐ Bonifico Postale

per le quantità e le tipologie di Prodotti così come da Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla Convenzione.

Le richieste di consegna specifiche saranno emesse ai sensi della convenzione nel corso della validità del presente ordinativo.

La durata del presente ordinativo è pari

☐ Anni uno

☐ Per tutta la durata della convenzione

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

ed inviate a

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

Tel.: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

Tel.: _____

Fax: _____

e-mail: _____,

NOTE:

_____li, _____

per l'Amministrazione Contraente

Allegati :

1. Elenco dei lotti e/o sub-lotti aggiudicati;
2. Ordinativo di Fornitura;
3. Offerta economica.